



Proc. n. 248/11 Reg. M.P.

(vi sono riuniti i nn. 263/13, 299/13, 302/13, 90/14 R.M.P.)

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I Penale – Misure di Prevenzione

DECRETO

Il Tribunale di Palermo, composto dai signori magistrati:

dott. Raffaele Malizia	Presidente
dott.ssa Ettoreina Contino	Giudice
dott. Giovanni Francolini	Giudice

riunito in camera di consiglio per deliberare:

- a.** sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata in data 28.11.2011, nei confronti di **CAVALLOTTI Vincenzo**, nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il 20.02.1956, e di **CAVALLOTTI Gaetano**, nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il 26.08.1959, entrambi difesi di fiducia dall'Avv. Sergio Iacona, del foro di Caltanissetta (nomine depositate il 18.4.2012);
- b.** sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata in data 17.10.2013, nei confronti dei medesimi **CAVALLOTTI Vincenzo** e **CAVALLOTTI Gaetano**;
- c.** sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata in data 25.11.2013, nei confronti di **CAVALLOTTI Salvatore Vito**, nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il 02.10.1951, difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco Inzerillo del foro di Palermo (nomina depositata il 18.12.2013) e Baldassare Lauria del foro di Trapani (nomina effettuata all'udienza del 7.12.2017);
- d.** sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata in data 2.12.2013, nei confronti del medesimo **CAVALLOTTI Salvatore Vito**;
- e.** sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata in data 16.4.2014, nei confronti dei predetti **CAVALLOTTI**

Vincenzo, CAVALLOTTI Gaetano e CAVALLOTTI Salvatore Vito;

esaminati gli atti del procedimento, nel quale sono intervenuti:

- CAVALLOTTI Margherita, nata a Palermo il 23.05.1985, difesa dall'Avv. Rocco Chinnici del foro di Palermo (nomina depositata il 12.6.2017);
- CAVALLOTTI Margherita, nata a Palermo il 09.09.1982, difesa dall'Avv. Rocco Chinnici del foro di Palermo;
- CAVALLOTTI Vito, nato a Palermo il 31.03.1980, difeso dall'Avv. Salvino Pantuso del foro di Palermo (nomina depositata l'8.11.2017);
- CAVALLOTTI Vito, nato a Palermo il 6.11.1982, difeso dall'Avv. Rocco Chinnici del foro di Palermo (nomina con procura speciale depositata il 2.10.2014);
- PROFETA Rosa Maria, nata a Belmonte Mezzagno (Pa) il 19.01.1970, difesa dall'Avv. Rocco Chinnici del foro di Palermo (nomina depositata il 12.6.2017);
- MAZZOLA Giovanni, nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il 22.09.1972, difeso dall'Avv. Giovanni La Bua del foro di Palermo (nomina con procura speciale depositata il 29.4.2014);
- MAZZOLA Margherita, nata a Palermo il 22.05.1990, difesa dall'Avv. Giovanni La Bua del foro di Palermo;
- CAVALLOTTI Vito, nato a Palermo il 31.03.1984, difeso dall'Avv. Daniela Ciancimino del foro di Palermo (nomina depositata il 24.1.2014);
- D'AGOSTINO Giuseppe, n.q. di legale rappresentante della "SI.CO.GE.D. S.r.l. Semplificata", nato a Palermo il 24.03.1990, difeso dall'Avv. Daniela Ciancimino del foro di Palermo (nomina depositata il 29.12.14);
- MICCICHE' Giovanni, nato a Palermo il 17.09.1985, difeso dall'Avv. Alessandro Mandalà del foro di Palermo (nomina depositata il 24.1.2014);
- CORSALE Giansalvo, nato a Palermo il 24.02.1975, difeso dall'Avv. Giovanni La Bua del foro di Palermo (nomina con procura speciale depositata il 29.4.2014);
- MAZZOLA Emanuela, nata a Palermo il 13.07.1982, difesa dall'Avv.

- Rocco Chinnici del foro di Palermo (nomina depositata il 30.1.2014);
- ROMANO Rossella Rita, nata a Palermo il 18.09.1975, difesa dall'Avv. Giovanni La Bua del foro di Palermo;
 - CAVALLOTTI Giuseppe, nato a Palermo il 31.07.1984, n.q. di legale rappresentante della "V.M.G. Costruzioni e Servizi S.r.l.", difeso dall'Avv. Alessandro Mandalà del foro di Palermo (nomina depositata il 17.9.2015);
 - SOTTILE Antonino nato a Milazzo il 19.07.1954, n.q. di legale rappresentante della "A.T.S. S.r.l.", difeso dagli Avv.ti Nino Caleca del foro di Palermo e Simone Giovannetti del foro di Barcellona Pozzo di Gotto;
 - BENIGNO Giuseppe, nato a Belmonte Mezzagno il 28.03.1962, difeso dall'Avv. Salvino Pantuso (nomina depositata il 18.12.2017);
- udite le conclusioni delle parti e sciolta la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale di discussione del 29.11.2018, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

Con atto depositato il 28.11.2011, il Procuratore della Repubblica di Palermo ha formulato nei confronti di CAVALLOTTI Vincenzo e di CAVALLOTTI Gaetano richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca, previo sequestro, del capitale sociale e del compendio aziendale della "Euro Impianti Plus S.r.l."

Così instaurato il procedimento n. 248/2011 R.M.P., con decreto del 22-23.12.2011, questo Tribunale (in diversa composizione) ha disposto il sequestro delle quote e dei beni aziendali della "Euro Impianti Plus S.r.l." e fissato l'udienza per provvedere sulla richiesta di confisca nel contraddittorio delle parti.

Con proposta pervenuta il 17.10.2013 (procedimento n. 263/13 R.M.P.), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto la confisca, previo sequestro, nei confronti dei medesimi CAVALLOTTI Vincenzo e CAVALLOTTI Gaetano, del capitale sociale e del compendio aziendale delle società "Tecno M.E.T. S.r.l.", "Energy Klima Service S.r.l.", "3C Costruzioni S.r.l." e "SI.CO.GE.D. S.r.l." 

semplificata”.

Con atto depositato il 25.11.2013 (proc. n. 299/13 R.M.P.), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto la confisca, previo sequestro, nei confronti di CAVALLOTTI Salvatore Vito dei medesimi beni già indicati nella proposta del 17.10.2013 nonché del capitale sociale e del complesso aziendale della “EurekaCM S.r.l.”.

Con proposta depositata il 2.12.2013 (proc. n. 303/13 R.M.P.), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto disporsi nei confronti di CAVALLOTTI Salvatore Vito la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Disposta la riunione delle predette proposte con provvedimento del 2.12.2013, il Tribunale, in accoglimento delle richieste cautelari, ha emesso decreto di sequestro in data 4.12.2013 ed ha fissato l’udienza nel contraddittorio delle parti. All’udienza del 12.6.2014, il procedimento n. 263/13 è stato riunito a quello già incoato (contraddistinto dal n. 248/11 R.M.P.).

Con atto depositato il 16.4.2014, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto la confisca, previo sequestro, nei confronti di CAVALLOTTI Vincenzo, CAVALLOTTI Gaetano e CAVALLOTTI Salvatore Vito dei beni meglio indicati nella medesima proposta.

Si è così instaurato il procedimento n. 90/14 R.M.P., nel quale, con decreto del 4-6.6.2014 è stata accolta la richiesta di sequestro. Alla prima udienza del 23.10.2014, anche tale procedimento è stato riunito a quello n. 248/11 R.M.P..

Nel corso del procedimento, veniva disposta (con incarico conferito all’udienza del 27.6.2013) perizia tecnico contabile avente il seguente oggetto:

“Verifichino i periti:

1. la congruenza della capacità finanziaria e patrimoniale dei proposti e degli intervenienti rispetto agli investimenti effettuati per l’acquisizione dei beni oggetto della misura;

2. i flussi finanziari attivi e passivi dei proposti, degli intervenienti e dei

componenti i relativi nuclei familiari, fin da quando ciò sia possibile, tenendo conto dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi eventualmente rielaborate in termini finanziari, dei consumi familiari determinati dall'ISTAT, delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di beni immobili e di mobili registrati, degli esborsi sostenuti per finanziare società direttamente o indirettamente riconducibili ai propositi, agli intervenienti ed ai componenti dei rispettivi nuclei familiari, nonché di eventuali rimborsi, delle somme accantonate in impieghi in titoli o depositate in rapporti bancari personali, degli introiti derivanti da alienazione di beni o dal disinvestimento di capitali, e di ogni altra movimentazione finanziaria che concorra alla ricostruzione del patrimonio personale di propositi, intervenienti e componenti dei rispettivi nuclei familiari;

3. la provenienza delle somme necessarie alla costituzione e ai finanziamenti operati nel tempo dai soci della Euro Impianti Plus Srl;

4. la gestione della liquidità della Euro Impianti Plus S.r.l., con particolare riferimento all'analisi del conto cassa, rilevando eventuali anomalie nel periodo analizzato;

5. l'incidenza dei costi sostenuti negli anni dalla Euro Impianti Plus Srl, con particolare riferimento al personale, rispetto ai fatturati conseguiti, evidenziando gli scostamenti e se gli stessi risultano fisiologici con l'andamento economico gestionale;

6. l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, nel tempo conseguiti, dalla Euro Impianti Plus Srl ai fini dell'affidamento di lavori, secondo quanto previsto dal DPR n. 34/2000; verificando inoltre la sussistenza dei requisiti con le qualifiche conseguite;

7. i più significativi rapporti commerciali intrattenuti dalla predetta società con altre aziende riferiti alla natura degli affidamenti e ruolo svolto nella condotta delle commesse, estendendo l'accertamento anche a lavori realizzati in associazione temporanea;

8. i sub appalti e noli assegnati dalla Euro Impianti Plus Srl, individuando i soggetti e la congruità degli importi pattuiti rispetto sia alla corrispondente voce di capitolato sia ai valori di mercato;

9. la corretta scelta in termini di economicità e/o opportunità dei

principali fornitori di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature;

10. gli appalti assegnati alla Euro Impianti Plus Srl dalla data della sua costituzione, rilevando sia le modalità ed i criteri di aggiudicazione, sia se tali criteri siano specifici o dettati da una prassi nel settore della produzione e distribuzione del gas;

11. la congruità delle offerte in relazione all'ammontare e tipologia dei lavori appaltati, evidenziando eventuali criticità nella condotta degli stessi e conformità alle prescrizioni contenute nei contratti e nella documentazione tecnica allegata; ove possibile, per ogni commessa ricostruiscono l'iter di assegnazione, esecuzione lavori e stati di avanzamento, verifiche da parte dell'Ente appaltante, collaudi ed i relativi flussi finanziari. Nel caso venissero rilevate possibili non conformità nella conduzione dei lavori verifichino, anche mediante l'esecuzione di saggi e prove, la sussistenza di irregolarità esecutive rispetto alle prescrizioni progettuali."

All'udienza del 20.11.2014, il Tribunale disponeva che i periti già nominati, dr. Daniele Santoro, dr. Giovanni Giammarva, ing. Francesco Pace e ing. Attilio Masnata, rispondessero ai superiori quesiti tenendo altresì conto degli ulteriori beni oggetto del successivo decreto di sequestro emesso nel procedimento n. 90/14 R.M.P.

Il collegio peritale ha dato risposta ai superiori quesiti con le relazioni depositate il 15.6.2017 ed il 7.8.2017, in atti.

A seguito del deposito di consulenze tecniche nell'interesse di CAVALLOTTI Salvatore Vito (a firma del dr. Antonio Di Liberto) e di osservazioni di parte nell'interesse di CAVALLOTTI Vincenzo, CAVALLOTTI Gaetano, CAVALLOTTI Margherita cl. '82, CAVALLOTTI Margherita cl. '85, CAVALLOTTI Vito cl. '80, CAVALLOTTI Vito cl. '82, PROFETA Rosa Maria, MAZZOLA Giovanni e CORSALE Giansalvo (a firma del dr. Giovanni ALLOTTA), forniti dai tecnici nominati dal Tribunale i dovuti chiarimenti con relazioni depositate il 16.1.2018, il 13.2.2018 ed il 9.5.2018, si procedeva – alle udienze del 13.2.2018 e del 15.5.2018 – all'audizione dei periti (all'esito della quale venivano dichiarati completati gli accertamenti).

Sono state poi disposte la sospensione dei termini di efficacia del sequestro nel corso delle operazioni peritali (dichiarate chiuse all'udienza del 15.5.2018) ed a seguito dei rinvii disposti in accoglimento delle istanze avanzate dai difensori per impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali (udienze del 12.7.2012 e del 18.4.2013 nonché la proroga del termine di efficacia dei sequestri per la complessiva durata di un anno (cfr. provvedimenti resi alle udienze del 21.11.2012 e del 14.9.2017).

Infine, il P.M. ha chiesto applicarsi a CAVALLOTTI Salvatore Vito la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro ed ha chiesto disporsi la confisca di tutti i beni in sequestro.

I difensori hanno chiesto il rigetto delle proposte avanzate nei confronti dei rispettivi assistiti (cfr. pure memorie difensive).

All'udienza camerale del 29.11.2018, il Tribunale si è riservato di decidere, fissando in giorni novanta il termine per il deposito del presente decreto.

Con provvedimento in data 25.2.2019, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 154, co. 4 *bis*, disp. att. c.p.p., ha prorogato di giorni novanta il suddetto termine.

I PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE.

Per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza prevista dal d.lgs. n. 159/2011 sono richiesti i seguenti presupposti:

1. la riconducibilità del proposto ad una delle categorie soggettive indicate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 (dovendosi, comunque, evidenziare che, con riguardo alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, appare sufficiente la ricorrenza di meri indizi, anche non connotati da gravità);
2. l'accertamento di una concreta pericolosità della persona (tale, cioè, da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, in considerazione della ragionevole probabilità della commissione di reati e della conseguente necessità di prevenire

- tali condotte antisociali);
3. l'attualità della pericolosità al momento della decisione (da valutarsi in relazione a tutte le categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 d.lgs. cit.), essendo irrilevanti quegli elementi sintomatici o rivelatori di pericolosità risalenti nel tempo (cfr. Cass. n. 38471/10, n. 5838/11, n. 23641/14); e ciò è a dirsi anche nel caso di pericolosità qualificata derivante dalla ritenuta appartenenza del proposto a un'associazione di tipo mafioso poiché *“l'applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo p[può] applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità”* (Cass., S.U., n. 111/2017, rv. 271511).

In ogni caso, l'accertamento di tali requisiti:

- deve fondarsi su elementi di natura prettamente fattuale, vale a dire su circostanze obiettivamente identificabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture (cfr. Cass. n. 23641/14: *“il giudizio di prevenzione ... si alimenta in primis dall'apprezzamento di fatti storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta indicatori della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge”*);
- può trarsi dai precedenti penali e giudiziari, dall'esistenza di recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita del proposto, dalla sua abituale frequentazione con pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione e, comunque, da ogni altra manifestazione oggettivamente contrastante con la sicurezza pubblica, in modo che risulti globalmente esaminata l'intera personalità del soggetto (cfr. Cass. n. 6794/99, n. 3426/99, n. 8914/00, n. 23041/02);
- è autonomo rispetto all'accertamento svolto in sede penale, essendo pure consentita una rivalutazione del complesso degli elementi acquisiti nel processo penale (cfr., *ex multis*, Cass. n. 50946/14, n. 26774/13, n. 4668/13 – *“nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti*

*penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto”). Tale autonomia si estrinseca anche nella impossibilità di applicare *sic et simpliciter* i canoni probatori tipici del procedimento penale (cfr. Cass., sez. V, n. 17946/18, rv. 273036: “nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità”).*

Con particolare riguardo al profilo di pericolosità “qualificata” di CAVALLOTTI Salvatore Vito ipotizzata dall’Autorità proponente, va pure rammentato che, coerentemente al cennato principio di indipendenza del procedimento di prevenzione rispetto all’accertamento penale, non occorre la prova della penale responsabilità del proposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti “indiziato”; in tal senso, l’assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l’automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto il giudice della prevenzione può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l’assoluzione, e rivalutarlo nell’ottica del giudizio di prevenzione, per stabilire se lo stesso sia o meno sintomatico della pericolosità sociale del soggetto (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, n. 50946/2014, rv. 261591; n. 921/2014, rv. 261842).

Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 *quinquies*, co. 1, l. n. 356/1992, oggi art. 512 *bis* c.p.), si tratta di una fattispecie a forma libera comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Lineamento essenziale del reato in questione è, infatti, la consapevole determinazione – in qualsiasi forma realizzata – di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e

titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta.

Pertanto, la condotta penalmente sanzionata può realizzarsi non solo mediante l'apparente trasferimento ad altri della titolarità del bene, ma anche attraverso il conseguimento da parte del soggetto attivo dell'effettiva disponibilità della *res* già appartenente ad un terzo che, a seguito dell'avvenuta cessione di fatto, diviene titolare fittizio.

Ne consegue che *“il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorché in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992”* (Cass., sez. II, n. 5647/2014, rv. 25834; nello stesso senso, Cass., sez. II, n. 23131/2011, rv. 250561: *“integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto”*.

E' inoltre opportuno rammentare che il dolo specifico del reato in parola – consistente, per ciò in questa sede rileva alla luce di quanto addotto dall'Ufficio proponente, nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione – ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione – che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste" dalla legge "rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato – ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (Cass., sez. V. n. 13083/2014, rv. 262764; sez. II, n. 45/2011, rv. 251750).

I PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE.

Secondo l'art. 20 del d.lgs. n. 159/2011, il tribunale dispone il sequestro dei beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Come noto, l'art. 18 del d.lgs. n. 159 ha codificato il principio di autonomia reciproca tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, prevedendo che le misure patrimoniali possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

La possibilità di disporre la confisca prescindendo dal requisito dell'attualità della pericolosità del proposto postula comunque che detta pericolosità sia accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. un., n. 4880/2014, rv. 262604).

Ai sensi dell'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Per quel che attiene al "*riparto del carico probatorio*", è utile ricordare che, secondo la Corte regolatrice, nel procedimento di prevenzione, "*spetta [...] alla parte pubblica l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all'illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria*" (Cass., sez.

un., n. 4880/2014, rv. 262604).

Quanto, poi, allo *standard* probatorio necessario per pervenire a una statuizione ablativa, a proposito della provenienza illecita dei beni oggetto di proposta patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo il quale *“l’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza”* (così sempre Cass., S.U., 4880/2014; nello stesso senso già Cass., sez. V, n. 16311/2014).

Non occorre, però, com’è ovvio in materia di prevenzione, la prova del nesso causale tra uno specifico bene e un determinato reato.

In ogni caso, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’indiretta disponibilità dei beni in capo al proposto sussiste presuntivamente per quelli appartenenti al coniuge, ai figli ed alle persone con lui conviventi nell’ultimo quinquennio, dal momento che l’art. 19, co. 3°, del d.lgs. n. 159/2011 considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova.

Ne deriva che *“il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di ‘disponibilità’ di tali beni da parte del prevenuto – senza necessità di specifici accertamenti – in assenza di elementi contrari”* (Cass., sez. V, n. 8922/2015, rv. 266142; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, n. 39799/2010, rv. 248845; Cass., sez. VI, n. 49879/13, rv. 258140; da ultimo, Cass, sez. I, n. 5184/2015, rv. 266247, ha ribadito che *“in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall’art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest’ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l’assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario,*

mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione").

E' infatti evidente che lo stretto legame fra il proposto – soggetto *ab origine* astrattamente sottoponibile a misura ablatoria – ed un familiare come il figlio, anche se non convivente (in ogni caso il dato testuale dell'art. 19 è chiaro nel non richiedere tale ulteriore elemento per il coniuge ed i figli, essendo pure indiscutibile che un rapporto fiduciario come quello con il proprio nucleo familiare resta invariato anche in caso di cessazione della convivenza, specie se per ragioni “fisiologiche” – come il matrimonio dei figli – o comunque non collegate ad una netta interruzione di qualsivoglia rapporto) e la contestuale titolarità in capo al familiare di beni incompatibili con le entrate ufficiali dello stesso depongono in maniera univoca per l'effettiva riconducibilità dei beni in sequestro al proposto, in misura sproporzionata ai suoi redditi leciti.

Deve infine considerarsi quanto la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, ha rimarcato ancora di recente la necessità, al fine di individuare i beni passibili di ablazione, di una correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale (cd. *perimetrazione cronologica*).

Infatti, anche nel caso di applicazione disgiunta, la pericolosità del proposto rimane “*presupposto ineludibile*” per l'applicazione di una misura patrimoniale, giacché “*a possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale [...] non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem*”(cfr. Cass., S.U., n. 4880/2014).

Il Giudice di legittimità non solo ha posto tale principio per il caso di pericolosità generica (“*con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione*”); ma ne ha anche affermato la rilevanza con riguardo all'ipotesi di pericolosità qualificata, sottolineando che “*la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche «misura temporale» del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva. Sennonché,*

mentre nell'ipotesi di pericolosità «generica» l'individuazione cronologica rappresenta [...] operazione tutt'altro che disagevole, in caso di pericolosità qualificata la relativa determinazione appare più complessa e problematica. Ed infatti, fermo restando il principio che la pericolosità (rectius l'ambito cronologico della sua esplicazione) è «misura» dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso»(Cass., sez. un., n. 4880/2014, cit.).

Come, tuttavia, ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità (che ha svolto il proprio ragionamento sulla scorta delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33/2018 anche in relazione alla confisca di prevenzione nonché sulla base della direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato):

- la confisca di prevenzione presuppone “a monte una qualche condotta criminosa che sia in sé foriera di una illecita accumulazione di denaro o altri beni”(cfr. Cass., sez. II, n. 14165/2018, rv. 272377);

- “la derivazione dell'illecito arricchimento [può] essere tratta da tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, in particolare, finisce per assumere una pregnanza contenutistica determinante quella della incoerenza economica tra il valore di quei beni e il reddito legittimo della persona cui l'illecita condotta viene ad essere ascritta”;

- come ha puntualizzato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla pericolosità qualificata – ma con argomentazioni che possono valere anche nelle ipotesi di pericolosità generica quando essa è ritenuta in ragione del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito elevato – “allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità [...] ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali

altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, può legittimamente applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale «ingiustificato» che ha generato i beni oggetto di confisca»;

- “d'altra parte, il parametro della «ragionevolezza temporale» non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costruito argomentativo sulla cui base dedurre l'esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro «scriminante» agli effetti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che né la lettera, né la ratio del sistema tollererebbero” (Cass., n. 14165/2018, cit);

- tanto più che è “un dato di comune esperienza quello secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale, eviti di regola di provocare fenomeni di «appariscenza» del suo nuovo status economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta, anche perché, non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere «eterovestite» le disponibilità patrimoniali, ma espressamente fa riferimento (art. 72-quinquies D.L. n. 306/1992) a condotte elusive, volte proprio a scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimonial?” (ivi).

SULLA PERICOLOSITA' SOCIALE DI VITO, GAETANO E SALVATORE VITO CAVALLOTTI.

La ricorrenza nel caso di specie del requisito della pericolosità sociale di Vito, Gaetano e Salvatore Vito CAVALLOTTI è ampiamente provata dall'avvenuta applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni due ciascuno, disposta con

decreto emesso dal Tribunale di Palermo (procedimento n. 100/99 R.M.P.) il 29.9.2011 (depositato il 13.10.2011), confermato dalla Corte di Appello di Palermo con decreto del 14.2.2014, definitivo il 12.11.2015.

In particolare, i germani CAVALLOTTI sono stati ritenuti socialmente pericolosi in virtù delle risultanze desumibili dal processo penale al quale i medesimi sono stati sottoposti per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p.¹ e 110, 353 c.p.², conclusosi con una pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione con riguardo all'imputazione di turbata libertà degli incanti ascritta a Gaetano e Vincenzo CAVALLOTTI e con una sentenza di assoluzione dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa³.

Nel decreto del 14.2.2014, la Corte di Appello ha affermato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia BRUSCA Giovanni, SIINO Angelo, VARA Ciro, GIUFFRE' Antonino e GRECO Giacomo, il contenuto di alcune missive facenti parte della corrispondenza intercorsa tra ILARDO Luigi e PROVENZANO Bernardo (consegnate dal primo al col. RICCIO) e di alcuni appunti trovati in possesso di BRUSCA Giovanni al

¹ Con la seguente imputazione: *“per avere in concorso tra loro e con PROVENZANO Bernardo, GRECO Leonardo, GRECO Nicolò, GIAMMANCO Vincenzo, GUTTADAURO Carlo, CASTELLO Simone, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali. (...) In Bagheria, nella Provincia di Palermo ed altre località del territorio nazionale: il Cavallotti Salvatore Vito dal 1994 alla data odierna; il Cavallotti Vincenzo fino al 1993; tutti gli altri (...) sino al 6 novembre 1998”*.

² Secondo questa imputazione: *“per avere nelle rispettive qualità di amministratore unico pro tempore della COMEST S.r.l. (oggi s.p.a.) il primo, di amministratore unico pro tempore della IMET S.r.l. il secondo, agendo in concorso tra loro e con ignoti, turbato con violenza o minaccia e comunque con promesse, collusioni ed altri mezzi fraudolenti, le gare e le altre licitazioni private cui partecipavano le società IMET S.r.l. e COMEST S.r.l., in particolar modo le gare aventi ad oggetto le operazioni di metanizzazione del Comune di Agira (EN), le opere di metanizzazione del Comune di Centuripe (EN) ed i lavori di consolidamento degli argini del fiume Gela, sotto il viadotto Fontanelle, al Km. 48+700 della S.S. 117 bis, in territorio di Piazza Armerina (EN). In Palermo, tra febbraio e l'aprile del 1995”*.

³ Con sentenza del 21.3.2001, il Tribunale di Palermo assolveva i germani CAVALLOTTI perché i fatti non sussistono. Pronunciando sull'appello proposto dal P.M., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14.3.2002, li dichiarava colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, li condannava alle pene di giustizia. La Corte di Cassazione, con sentenza del 18.12.2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gaetano e Vincenzo CAVALLOTTI limitatamente al reato di cui all'art. 353 c.p., perché estinto per prescrizione, e annullava con rinvio la sentenza nei confronti di tutti e tre gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 6.12.2010, confermava la pronuncia assolutoria del giudice di prime cure.

momento del suo arresto (avvenuto il 20.5.1996), seppure insufficienti a dimostrare *“al di là di ogni ragionevole dubbio”* la colpevolezza dei CAVALLOTTI in ordine al delitto di cui all’art. 416 *bis* c.p. (per la mancanza di prova certa in ordine alla realizzazione di un patto sinallagmatico tra i CAVALLOTTI ed i vertici mafiosi), sono sintomatici della *“appartenenza mafiosa, alla quale è unicamente subordinata l’applicazione della misura di prevenzione, e cioè l’esistenza per un tempo certamente considerevole di uno stretto rapporto di contiguità, anche sotto un profilo economico (...), che ha legato tutti i componenti della famiglia CAVALLOTTI ai vertici mafiosi, in considerazione dell’indubbio (e provato) vantaggio (...) che da tale legame indissolubile i CAVALLOTTI hanno tratto ai fini dell’affermazione economica delle loro imprese a scapito di quelle dei concorrenti”*. Le anzidette emergenze costituiscono, ad avviso dei giudici di appello, un concreto sostrato indiziario, fondato su elementi certi, della collusione che, sin dagli anni ’80, ha legato il sodalizio mafioso ed i CAVALLOTTI che, per fruire di lucrosi vantaggi nell’esercizio dell’attività di impresa, hanno intrattenuto stretti rapporti personali e di affari con esponenti di primo piano del mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno (quali PASTOIA Francesco e SPERA Benedetto) e si sono posti sotto l’ala protettrice dell’allora capo indiscusso di *“cosa nostra”*, Bernardo PROVENZANO, il quale li trattava come fossero *“cosa sua”* e *“nessuno li doveva toccare”*.

Con il medesimo decreto veniva disposta la confisca di diversi beni dei proposti in ragione sia della sproporzione tra risorse lecite ed investimenti, sia della connotazione mafiosa dell’attività imprenditoriale svolta dai CAVALLOTTI e, quindi, della natura illecita dei redditi derivanti dalla stessa nonché dei beni acquistati con i relativi proventi.

SULLA MISURA PATRIMONIALE.

Passando al merito della proposta patrimoniale, si procederà di seguito ad esaminare ciascun bene in sequestro (o categoria omologa), verificando la ricorrenza o meno delle condizioni per disporre la confisca.

La società “Euro Impianti Plus S.r.l.”.

Con riferimento alla *“Euro Impianti Plus”* – costituita il 2.1.2006 con capitale sociale di € 20.000,00 sottoscritto dai soci CAVALLOTTI

Margherita cl. 82 e CAVALLOTTI Vito cl. '80, figli del proposto CAVALLOTTI Vincenzo – il Pubblico Ministero ha assunto che le partecipazioni societarie in parola, pur formalmente intestate ai familiari di Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI, erano in realtà nella effettiva disponibilità di questi ultimi e che, tenuto conto dell'assenza in capo ai proposti di fonti di reddito diverse da quelle derivanti dalle attività imprenditoriali già confiscate (in quanto esercitate con metodi e finalità tali da poterle ritenere "imprese mafiose"), doveva ritenersi la provenienza illecita dei capitali investiti nella società.

La riconducibilità della società a Vincenzo e a Gaetano CAVALLOTTI è stata poi argomentata sulla base dei seguenti elementi:

- insufficienza dei redditi leciti dei soci fondatori (CAVALLOTTI Margherita cl. 82 e CAVALLOTTI Vito cl. '80) a fare fronte agli investimenti necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale, consistiti non solo nell'impiego della somma di € 20.000,00 per la costituzione del capitale sociale, ma anche nelle ingenti risorse economiche per le immobilizzazioni immateriali, per un costo storico di € 808.612,00;
- incompatibilità delle entrate lecite dei soci entrati a fare parte della compagine sociale a seguito della cessione delle quote del 16.11.2007 (CAVALLOTTI Margherita cl. 85, CAVALLOTTI Vito cl. '82 e PROFETA Rosa Maria) con l'esborso connesso all'acquisto (pari ad € 75.000,00 per ciascuno dei fratelli CAVALLOTTI e ad € 150.000,00 per la PROFETA);
- oggetto sociale sostanzialmente coincidente con quello delle attività già confiscate nei confronti dei proposti;
- presenza, tra i dipendenti della "Euro Impianti Plus S.r.l.", di numerosi soggetti già impiegati nelle strutture imprenditoriali controllate dai proposti e già confiscate nonché degli stessi Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI, assunti già a partire da gennaio del 2006 con la mansione di capo-cantiere;
- dichiarazioni rese da alcuni fornitori della "Euro Impianti Plus S.r.l." operanti nelle province di Palermo e di Caltanissetta, in merito ai contatti avuti con Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI nel corso delle trattative per la vendita di mezzi meccanici e di ricambi;

- dichiarazioni rese da alcuni *ex* dipendenti della “Euro Impianti Plus S.r.l.”, i quali hanno indicato in Vincenzo CAVALLOTTI la persona che impartiva le direttive e decideva la dislocazione del personale e dei mezzi nei cantieri;
- anomalia consistente nel fatto che la società, sebbene formalmente intestata a soggetti appena entrati nel mercato imprenditoriale, ha immediatamente concluso accordi commerciali con due dei principali colossi della distribuzione del gas metano, quali “Gas Natural” e “Italgas” e si è aggiudicata una serie di rilevanti commesse pubbliche.

Tanto premesso, si riporteranno di seguito gli elementi significativi ai fini delle valutazioni oggetto del presente giudizio emersi dalla ricostruzione effettuata dai periti e dalla documentazione acquisita al fascicolo.

La società - avente ad oggetto *“installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di (...) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; (...) costruzione e manutenzione di impianti di metanizzazione (...)”* - è stata costituita il 2.1.2006 con capitale sociale di € 20.000,00 sottoscritto dai soci CAVALLOTTI Margherita cl. '82 (49%, pari ad € 9.800,00) e CAVALLOTTI Vito cl. '80 (51%, pari ad € 10.200,00), figli del proposto CAVALLOTTI Vincenzo, ed interamente versato tra il 2.1.2006 ed il 31.10.2006 (precisamente: € 5.000,00 all'atto della costituzione; € 5.593,38 il 13.1.2006; € 2.842,38 il 19.1.2006; € 2.433,53 il 15.2.2006; € 4.130,71 il 31.10.2006).

Sempre nel 2006 (tra gennaio e maggio), CAVALLOTTI Margherita cl. 82 e CAVALLOTTI Vito cl. '80 effettuavano versamenti nelle casse della società per importi pari, rispettivamente, ad € 7.350,00 e ad € 7.650,00, somme che venivano restituite ai soci nel corso del medesimo esercizio.

Con assemblea straordinaria del 17.9.2007, veniva deliberato l'aumento a titolo gratuito del capitale sociale ad € 96.000,00 mediante utilizzo delle riserve preesistenti ⁴.

⁴ L'assemblea dei soci del 28.4.2007, che ha approvato il bilancio 2006, ha destinato l'utile dell'esercizio di € 644.136,00 a riserva legale per € 4.000 ed al nuovo esercizio per €

Con atto del 16.11.2007, CAVALLOTTI Margherita cl. '82 cedeva parte della propria quota ai cugini CAVALLOTTI Margherita cl. '85 e CAVALLOTTI Vito cl. '82 (figli del proposto CAVALLOTTI Gaetano), al prezzo di € 75.000,00 ciascuno, e CAVALLOTTI Vito cl. '80 cedeva parte della propria quota alla zia PROFETA Maria Rosa (cognata dei propositi Vincenzo e Gaetano, in quanto moglie del fratello Giovanni CAVALLOTTI), al prezzo di € 150.000,00.

All'atto della cessione, CAVALLOTTI Margherita cl. '85, CAVALLOTTI Vito cl. '82 e PROFETA Rosa Maria corrispondevano ai cedenti la somma di € 9.000,00 ciascuno, i primi due, e di € 18.000, la terza; per la rimanente parte del corrispettivo era previsto il versamento in n. 60 rate mensili da € 1.100,00 ciascuna per Margherita e Vito CAVALLOTTI e da € 2.200,00 ciascuna per PROFETA.

Nell'assemblea straordinaria del 24.11.2008, veniva deliberato l'aumento del capitale sociale da € 96.000,00 ad € 1.300.000,00, utilizzando le riserve disponibili ⁵.

Infine, l'assemblea straordinaria del 28.10.2009 deliberava un ulteriore aumento del capitale sociale a titolo gratuito ad € 1.750.000,00, attraverso l'utilizzo degli utili a nuovo ⁶.

Ciò posto, dalla tabella sperequativa del nucleo familiare CAVALLOTTI Margherita cl. '82-CANNISTRA' Daniele riportata dai periti nella relazione integrativa depositata il 9.5.2018 ⁷ risulta che, nel 2005 (dei redditi di tale

640.136,00.

⁵ L'utile dell'esercizio 2007, pari ad € 662.838,00, è stato destinato a riserva legale per € 15.200,00 e rinviato al futuro esercizio per € 647.638,00.

⁶ L'utile dell'esercizio 2008, pari ad € 516.295,00 è stato destinato a riserva legale per € 25.815,00 e per € 490.480,00 rinviato al futuro dall'assemblea del soci del 7.5.2009.

Nucleo familiare Cavallotti Margherita cl. '82					
Anno	Cavallotti Margherita	Cannistrà Daniele	Consumi familiari	Totale	Progressivo
2001		15.590	- 10.367	5.223	5.223
2002		16.993	- 22.232	- 5.239	- 16
2003		19.716	- 22.512	- 2.796	- 2.811
2004		20.057	- 21.479	- 1.422	- 4.234
2005	7.738	22.594	- 20.829	9.503	5.269
2006	15.510	23.047	- 21.829	16.728	21.997
2007	45.816	25.412	- 20.747	50.481	72.478
2008	8.836	25.941	- 26.732	8.045	80.524
2009	0	27.044	- 24.438	2.606	83.130

anno occorre tenere conto, poiché – come sopra esposto – la maggior parte dell'esborso per la costituzione del capitale sociale è avvenuto nei mesi di gennaio e febbraio del 2006), il saldo annuale è positivo per 9.503,00 (preceduto, nel 2004, da un *deficit* di € 4.234).

Quanto alla situazione economica del nucleo familiare di CAVALLOTTI Vito cl. '80 (che, come la sorella Margherita, ha versato la maggior parte della quota del capitale sociale nei mesi di gennaio e febbraio 2006), i dati esposti nel prospetto riportato dai periti nella relazione depositata il 7.8.2017 ⁸ evidenziano, per il 2005, un saldo positivo di € 9.502,00 (nel 2004, CAVALLOTTI Vito faceva ancora parte del nucleo familiare del padre Vincenzo che, in tale periodo, registrava un disavanzo di € 5.074,00 ⁹).

Orbene, tenuto conto dei risultati positivi del bilancio dei nuclei familiari di CAVALLOTTI Margherita cl. '82 e di CAVALLOTTI Vito cl. '80 nell'anno 2005 e del modesto valore del *deficit* accumulato nel 2004, l'investimento della complessiva somma di € 20.000,00 per la costituzione della "Euro Impianti Plus" non appare incompatibile con le entrate lecite dei predetti intervenienti.

Quanto ai costi per immobilizzazioni materiali sostenuti nel 2006 (pari ad € 806.612,00), la difesa ha rappresentato che la società vi ha fatto fronte sia in virtù delle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori, sia attraverso le risorse derivate dalla gestione positiva dell'attività imprenditoriale, che ha generato utili sin dal primo esercizio.

2010	11.141	26.823	- 25.895	12.069	95.198
2011	17.087	80	- 29.096	12.854	108.052

⁸

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI VITO CL. '80					
Anno	Cavallotti Vito	Ciancimino Giovanna Maria Rita	Consumi familiari	Totale	Progressivo
2005	13.443	5.359	- 9.300	9.502	9.502
2006	7.890	13.875	- 16.120	5.645	15.147
2007	85.561	22.254	- 17.986	89.829	104.976
2008	31.371	22.807	- 24.465	29.714	134.690
2009	48.755	14.124	- 17.109	45.771	180.461
2010	44.670	4.524	- 17.667	31.527	211.988
2011	40.304	10.207	- 17.619	32.892	244.880

⁹ V. tabella a p. 13 della relazione integrativa depositata dai periti il 9.5.2018.

Al riguardo deve rilevarsi che, effettivamente, l'analisi dei conti correnti intestati alla società condotta dai periti ha rilevato accrediti di importi rilevanti, registrati già a partire da febbraio 2006, relativi all'esecuzione del contratto di subappalto "per l'esecuzione dei lavori di allacciamenti interrati e aerei per la costruzione reti di distribuzione gas metano nella città di Reggio Calabria" stipulato il 16.1.2006 con la "CRM di Alfredo Curatola & Co. S.n.c.". In particolare, dal prospetto riportato a p. 517 della relazione peritale risultano i seguenti accrediti: € 49.500,00 il 28 febbraio, € 62.872,00 il 14 marzo, € 126.000,00 il 10 aprile; € 202.783,00 il 31 maggio; € 561.216,00 il 28 luglio.

Sebbene i periti abbiano omesso di indicare, con riferimento al 2006, la data delle uscite finanziarie sostenute dalla società per l'acquisto dei beni utilizzati nell'attività produttiva, l'importo degli assegni emessi nei mesi da gennaio a maggio del 2006 (pari a complessivi € 145.361,00, come risulta dall'elenco a p. 667 della relazione depositata il 7.8.2017) ed il costo complessivo degli autoveicoli acquistati nel medesimo periodo (pari ad € 37.750,00, secondo quanto indicato nella nota del R.O.N.I. in data 24.8.2011, allegata alla proposta depositata il 28.11.2011) induce a ritenere verosimile che la società abbia fatto progressivamente fronte alle spese per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale mediante le entrate realizzate sin dai primi mesi dalla sua costituzione.

Quanto alla congruità dell'investimento effettuato da CAVALLOTTI Margherita cl. '85, CAVALLOTTI Vito cl. '82 e PROFETA Rosa Maria per l'acquisto - avvenuto il 16.11.2007 - di parte delle quote della "Euro Impianti Plus S.r.l.", la difesa ha rappresentato che, a causa di sopravvenuti problemi di liquidità, la parte del prezzo che avrebbe dovuto essere corrisposta in rate mensili (da € 1.100,00 ciascuna per Margherita e Vito CAVALLOTTI e da € 2.200,00 ciascuna per PROFETA) non è stata in realtà mai pagata dagli acquirenti, i quali si sono pertanto limitati a versare gli acconti di cui si dà atto nel contratto di cessione (pari ad € 9.000,00 ciascuno per CAVALLOTTI Margherita cl. '85 e CAVALLOTTI Vito cl. '82 e ad € 18.000,00 per PROFETA Rosa Maria) nonché, la PROFETA, l'ulteriore importo di € 10.000,00 versato a CAVALLOTTI Vito cl. '82 con assegno del 24.11.2008.

I tecnici nominati dal Tribunale hanno ritenuto di condividere l'allegazione difensiva, rappresentando che dall'analisi dei rapporti bancari intestati alle parti del contratto di cessione non sono emerse operazioni compatibili con i pagamenti delle rate pattuite.

Tanto premesso, il bilancio dei flussi finanziari del nucleo familiare di CAVALLOTTI Gaetano [composto dallo stesso, dalla moglie ROSSELLO Vincenzina e dai figli Vito cl. '82 (convivente fino al 2.8.2010), Margherita cl. '85, Pietro e Davide] elaborato dai periti nella relazione integrativa depositata il 16.1.2018 ¹⁰ evidenzia, nel 2007, un saldo positivo di € 146.292,00, tale quindi da giustificare l'investimento della complessiva somma di € 18.000,00 versata in tale anno da Vito e Margherita CAVALLOTTI a titolo di acconto per l'acquisto delle quote della "Euro Impianti Plus S.r.l." dalla cugina Margherita CAVALLOTTI cl. '82.

Occorre inoltre aggiungere che, tenuto conto dell'entità dei risultati positivi registrati a partire dal 2007, anche l'eventuale pagamento da parte di Vito e Margherita CAVALLOTTI delle rate pattuite nel contratto di cessione delle quote sarebbe compatibile con i redditi del nucleo familiare.

Quanto all'investimento effettuato da PROFETA Rosa Maria, sebbene dalla tabella sperequativa riportata a p. 47 della relazione peritale depositata il 16.1.2018 ¹¹ emerge, nel 2007, un *deficit* di € 51.915,00,

10

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI GAETANO									
ANNO	Cavallotti Gaetano	Cavallotti Margherita cl. '85	Cavallotti Pietro	Cavallotti Vito cl. '82	Rossello Vincenzina	Consumi	Investimenti	Totale	Progressivo
1999	0					- 13.615		- 13.615	- 13.615
2000	0					- 13.006		- 13.006	- 26.621
2001	11.935			0		- 18.901	- 8.780	- 15.746	- 42.367
2002	11.019			0		- 26.228		- 15.209	- 57.576
2003	1.666			34.211		- 30.415	- 12.000	- 6.538	- 64.114
2004	352			21.793		-29.628		- 7.193	- 71.596
2005	17.386			28.036		-28.261	- 14.000	- 3.161	- 68.435
2006	33.663			28.467	- 10.000	-31.500		20.630	- 47.805
2007	95.209	19.712		36.594	29.040	-32.663	- 1.600	146.292	98.487
2008	92.946	27.672		49.332	38.408	-34.116		174.242	272.729
2009	52.706	- 1.283	- 540	- 25.424	18.709	- 42.120		52.897	325.626
2010	47.400	11.691	4.923	27.914	8.959	- 41.961		58.925	384.551
2011	10.608	9.070	17.192		5.630	- 34.959		7.451	392.092

11

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI GIOVANNI

tuttavia va rilevato che il reddito netto del nucleo familiare [composto dalla predetta, dal coniuge CAVALLOTTI Giovanni e dai figli Margherita cl. '94, Vito cl. '96 e Marco], pari ad € 90.455,00 ¹² è senz'altro compatibile con l'esborso di 18.000,00 euro effettuato dalla PROFETA per l'acquisto delle quote della "Euro Impianti Plus S.r.l.", mentre il disavanzo registrato è da ascrivere all'acquisto da parte di CAVALLOTTI Giovanni di quote di fondi comuni di investimento per € 102.000,00 ¹³.

Anche in questo caso, in considerazione dei saldi positivi registrati dal 2007 al 2010 e della situazione progressiva di avanzo di liquidità che caratterizza l'arco temporale 2007-2011, i redditi del nucleo familiare erano tali da supportare l'eventuale pagamento da parte di PROFETA Rosa Maria delle rate pattuite nel contratto di cessione delle quote.

Orbene, la accertata (sulla base dei risultati degli accertamenti peritali) disponibilità in capo ai soci della "Euro Impianti Plus S.r.l." di risorse compatibili con gli impieghi connessi alla partecipazione nella medesima società non consente di ritenere che gli investimenti in questione siano stati effettuati con provviste illecite riferibili ai propositi.

Né l'effettiva ed esclusiva riconducibilità a costoro della società in sequestro può trarsi dalle dichiarazioni rese alla P.G. da alcuni fornitori della "Euro Impianti Plus S.r.l." in merito ai rapporti commerciali intrattenuti con i fratelli Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI.

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI GIOVANNI						
Anno	Cavallotti Giovanni	Profeta Rosa Maria	Consumi familiari	Investimenti	Totale	Progressivo
1999	2.447		- 19.039	- 1.033	- 17.624	- 17.624
2000	2.753		- 19.130		- 16.377	- 34.001
2001	12.159		- 18.947	- 19.006	- 25.794	- 59.795
2002	13.780		- 21.263		- 7.483	- 67.277
2003	14.759		- 20.584	- 800	- 6.625	- 73.903
2004	16.105		- 20.911		- 4.806	- 78.709
2005	18.220		- 19.397		- 1.178	- 79.887
2006	16.721		- 29.766	100	- 12.945	- 92.832
2007	- 39.930	10.385	- 22.370		- 51.915	-144.746
2008	123.561	18.235	- 33.624	7.500	115.672	- 29.074
2009	53.149	20.749	- 21.367		52.531	23.456
2010	23.131	11.074	- 22.262	- 500	11.433	34.899
2011	22.423	5.590	- 37.671		- 9.658	25.241

¹² V. p. 343, parte I, vol. II, della relazione depositata il 7.8.2017.

¹³ V. p. 376, parte I, vol. II, della relazione peritale depositata il 7.8.2017.

Infatti, la maggior parte dei soggetti in questione, in occasione dell'esame reso nel procedimento penale a carico di CAVALLOTTI Margherita cl. '82, CAVALLOTTI Vito cl. '80, CAVALLOTTI Margherita cl. '85, CAVALLOTTI Vito cl. '82, PROFETA Rosa Maria, CAVALLOTTI Vincenzo, CAVALLOTTI Gaetano e CAVALLOTTI Giovanni per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 *quinquies*, l. 356/1992 ¹⁴ – processo conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 14.7.2017 –, pur confermando che la valutazione delle caratteristiche tecniche dei macchinari da acquistare era di solito effettuata da Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI, ha tuttavia precisato che, per gli aspetti amministrativi (firma dei contratti, fatturazione, pagamenti), aveva avuto quale interlocutrice Margherita CAVALLOTTI ¹⁵.

¹⁴ *“Perché, in concorso tra loro, CAVALLOTTI Vincenzo, CAVALLOTTI Gaetano e CAVALLOTTI Giovanni, in qualità di amministratori di fatto della società ‘Euro Impianti Plus s.r.l.’, (...) attribuivano fittiziamente ai predetti soci apparenti, CAVALLOTTI Margherita (classe 1982), CAVALLOTTI Margherita (classe 1985), CAVALLOTTI Vito (Classe 1980), CAVALLOTTI Vito (classe 1982) e PROFETA Rosa, la titolarità della società ‘Euro Impianti Plus s.r.l.’ (...), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, misure peraltro già gravanti sui predetti CAVALLOTTI Vincenzo e CAVALLOTTI Gaetano, in ragione del decreto nr. 100/99 emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione misure di prevenzione (...).”*

¹⁵ Si rimanda sul punto alle deposizioni dei testi CANNELLA Marzia, responsabile amministrativo della “Edil System di CANNELLA Loredana [“Poi a livello di commerciale a volte venivano i signori Cavallotti a visionare le macchine, quindi a vedere il funzionamento (...) Poi a livello di commerciale a volte venivano i signori Cavallotti a visionare le macchine, quindi a vedere il funzionamento”], DI PAOLA Pasquale, titolare dell'omonima impresa individuale e socio della “Di Paola s.r.l.” Loredana [“ho sempre trattato con Vincenzo CAVALLOTTI, perché persona competente tecnicamente ed utilizzatore dei mezzi, invece con la figlia Margherita ho trattato l'aspetto commerciale (firma dei contratti, fatturazione, pagamento, ecc.)”], CATALANO Pietro, socio ed amministratore della “Autosalone Catalano S.r.l.” [“TESTE CATALANO - No, i signori Cavallotti si occupavano di più della visione del mezzo, perché non so se ci lavoravano loro o non ci lavoravano loro, le condizioni del mezzo guardavano pure, poi tramite ufficio si stabiliva il prezzo. Come gli ripeto, si era raggiunto un rapporto di ... P.M. - In ufficio con chi? Con chi parlava dall'ufficio? TESTE CATALANO Il ragioniere e ma mi telefonava, il ragioniere e pure la titolare. P.M. - Quindi lei nel prezzo ... Si abbozzava un discorso ... cioè io non ho capito sto prezzo con chi veniva fatto, con chi veniva stabilito il prezzo? TESTE CATALANO - Si abbozzava un prezzo più o meno si parlava e poi però a darmi l'ok a me era sempre l'azienda.”], BOSCO Giuseppe Salvatore, socio e procuratore della “Meccanica Industriale Bosco Antonio e Figli S.n.c.” [“P.M. - (...) E con chi avete trattato la vendita dei mezzi ... di questi mezzi? TESTE BOSCO G. S. - Con il signor Gaetano Cavallotti, che era lì presente in cantiere. (...) P.M. - Ok! Avete avuto altri interlocutori, rappresentanti diciamo della “Euro Impianti Plus”, oltre al signor Gaetano Cavallotti? TESTE BOSCO G. S. - Sì! Diversi interlocutori. I Geometri ... P. M. - Uhm! TESTE BOSCO G. S. - Il Geometra Giovanni Epifanio e altri dipendenti, per quanto riguarda le riparazioni. (...) PRESIDENTE - La domanda è: con chi ha trattato la sua ditta per ... La sua ditta con chi ha trattato in persona di ... per la “Euro Impianti”? TESTE BOSCO G. S. - Per la vendita delle macchine? PRESIDENTE - Per la vendita delle macchine. TESTE BOSCO G. S. - Per la vendita delle macchine con il signor Gaetano Cavallotti. PRESIDENTE - Ecco! E quando lei dice “la vendita delle macchina”, mi spiega a quali aspetti della vendita si riferisce? TESTE BOSCO G. S. - Concordare allestimento, il prezzo, le modalità di pagamento, queste cose, la consegna dove deve essere effettuata. (...) PRESIDENTE - “Mentre per altri aspetti ...” TESTE BOSCO G. S. - Quindi la vendita dei ricambi, la prestazione di servizio, le riparazioni delle macchine ... PRESIDENTE - <<Io ho avuto rapporti anche con ...>> TESTE BOSCO G. S. - Con altre persone. Quindi il Geometra Epifanio, il

Dal tenore delle richiamate deposizioni emerge dunque che CAVALLOTTI Margherita svolgeva effettivamente attività connesse al ruolo di amministratrice della “Euro Impianti Plus S.r.l.” alla stessa formalmente attribuito; d’altra parte, la circostanza che fossero Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI a scegliere i mezzi e le attrezzature da impiegare per l’esecuzione dei lavori ed a valutare la congruità delle condizioni economiche praticate dai fornitori appare compatibile sia con la specifica qualifica di capo-cantiere ai medesimi attribuita, sia con la competenza maturata in ragione della loro pluriennale esperienza nel settore della costruzione e della manutenzione di impianti per la distribuzione del metano.

La tipologia delle mansioni attribuite a Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI dà altresì conto del motivo per cui i predetti si occupavano – secondo quanto riferito da alcuni ex dipendenti della “Euro Impianti Plus S.r.l.” – di impartire le direttive agli operai e di decidere la dislocazione del personale e dei mezzi nei cantieri.

Va peraltro precisato che diversi lavoratori hanno chiarito che, per quanto concerne il pagamento delle retribuzioni ed in genere i rapporti economici, i loro interlocutori erano CAVALLOTTI Margherita, CAVALLOTTI Vito e, talvolta, il geometra Roberto GRIGORIO ¹⁶.

Occorre a tal punto rilevare che sebbene appaia verosimile che i rapporti intessuti dai fratelli Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI nel corso

signor Vito Cavallotti. (...) P.M. - Senta, i pagamenti di queste macchine come avvenivano? TESTE BOSCO G. S. - Tramite assegni. P. M. - Chi glieli consegnava questi assegni? TESTE BOSCO G. S. - Solitamente li consegnava il signor Gaetano Cavallotti, ma non solo lui. P. M. - E chi altro li consegnava? TESTE BOSCO G. S. - Qualche volta il Geometra Epifanio.”] (v. trascrizione del verbale dell’udienza del 20.3.2013, acquisita al fascicolo).

¹⁶ Si vedano in questo senso le dichiarazioni rese da CITTI Daniele [che, secondo quanto riportato nella nota del G.I.C.O. del 28.7.2011, “ha indicato CAVALLOTTI Margherita, quale amministratore della società, che si occupa anche dei pagamenti”], da SPINELLA Mariano [che, per come risulta dalla citata nota del G.I.C.O. del 28.7.2011, “ha dichiarato di avere lavorato con la mansione di autista negli anni 2006 e 2007 nei cantieri di Reggio Calabria e Motta San Giovanni, precisando altresì che detti rapporti erano intrattenuti giornalmente con CAVALLOTTI Giovanni per i cantieri di Motta San Giovanni, e con CAVALLOTTI Margherita per quanto riguarda i rapporti economici”], da TUCCIO Antonino [che “ha dichiarato di avere lavorato per la società fino al 2009, citando quali interlocutori: CAVALLOTTI Vito (figlio di Vincenzo) quale soggetto con cui ha avuto contatti al momento dell’assunzione, da cui riceveva la busta paga o a cui si rivolgeva per anticipi salariali e per problematiche attinenti al lavoro, che impartiva le direttive, decideva la dislocazione del personale e dei mezzi nei cantieri e soggetto cui si rivolgeva per problematiche attinenti il lavoro; tale geometra Roberto, soggetto a cui faceva capo in assenza di CAVALLOTTI Vito, quando riceveva la busta paga, per anticipi salariali e, in alcuni casi, anche per problematiche di lavoro” – cfr. nota del G.I.C.O. del 28.7.2011, cit.].

della loro pregressa attività imprenditoriale abbiano costituito la ragione dell'immediato successo della società costituita dai loro stretti congiunti – tutti soggetti giovani e privi di specifiche competenze nel settore –, tuttavia si tratta di circostanza di per sé sola inidonea a connotare in senso illecito il compendio in sequestro, in assenza di elementi sintomatici di una situazione di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto della società o di modalità di esercizio dell'attività stessa non conformi alle regole dell'ordinamento (non consta, in particolare, che la società abbia tratto vantaggi dalle già accertate relazioni di Vincenzo e Gaetano CAVALLOTTI con “cosa nostra”).

All'esito dell'istruttoria svolta, dunque, non può assumersi la provenienza illecita degli investimenti effettuati nella “Euro Impianti Plus S.r.l.” ovvero la natura meramente fittizia dell'intestazione della società in capo ai familiari dei propositi, con la conseguenza che la richiesta di confisca va rigettata.

La società “TECNO M.E.T. S.r.l.”.

La “TECNO M.E.T.” – avente ad oggetto la “*installazione di impianti per la distribuzione del gas*” – è stata costituita il 28.12.2006 con capitale sociale di € 12.000,00 sottoscritto da MAZZOLA Giovanni (33,3%), MAZZOLA Margherita, MAZZOLA Emanuela (nipoti di Vincenzo, Gaetano e Salvatore Vito CAVALLOTTI, in quanto figli della sorella Benedetta), ROMANO Rossella Rita (moglie di MAZZOLA Giovanni) e CORSALE Giansalvo (marito di MAZZOLA Emanuela), per quote pari al 33,3%, il primo e al 16,67% ciascuno gli altri soci.

Dagli accertamenti peritali è risultato che la sottoscrizione del capitale sociale è avvenuta mediante l'apporto di prestazioni d'opera da parte di tutti i soci e, pertanto, senza alcun conferimento in denaro; il socio MAZZOLA Giovanni ha altresì conferito un ramo d'azienda dell'impresa individuale “Tecno Met di MAZZOLA Giovanni” (costituita il 12.7.2004 e cancellata il 23.4.2007) del valore contabile di € 51.502,80.

Con assemblea straordinaria del 31.12.2008, veniva deliberato l'aumento a titolo gratuito del capitale sociale ad € 102.000,00, mediante l'utilizzo della “riserva sovrapprezzo quote”¹⁷.

¹⁷ Riserva costituita con la sottoscrizione per prestazioni di lavoro effettuate dai soci negli

Con atto del 2.5.2011, MAZZOLA Francesca cedeva alla sorella MAZZOLA Margherita la propria quota di partecipazione, pari ad € 17.000,00, per un corrispettivo pari al valore nominale.

Orbene, tenuto conto del fatto che la costituzione della società ed il successivo aumento del capitale sociale sono avvenuti non mediante l'immissione di risorse finanziarie ma attraverso il conferimento di prestazioni d'opera da parte di tutti i soci, è evidente che non può ravvisarsi alcuna sproporzione tra entrate ed impieghi e, conseguentemente, non può affermarsi che le quote sociali siano frutto delle attività illecite poste in essere dai propositi o ne costituiscano il reimpiego.

Quanto all'acquisto effettuato da MAZZOLA Margherita della quota di partecipazione della sorella Francesca, la mancata ricostruzione da parte del collegio peritale dei flussi finanziari del nucleo familiare della predetta interveniente - composto, secondo quanto rappresentato dai medesimi periti, da MAZZOLA Margherita, dal padre Salvatore e dalla madre CAVALLOTTI Benedetta - non consente di valutare la compatibilità dell'investimento con le risorse disponibili.

Va in ogni caso ribadito che, mentre con riferimento ai beni formalmente intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi del proposto l'effettiva disponibilità in capo al medesimo è legittimamente presunta quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, nel caso in cui i beni siano nella formale titolarità di altri soggetti - come nella fattispecie in esame - devono risultare elementi di prova circa il carattere fittizio di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere dei beni in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto.

Pertanto, il dato della sproporzione degli investimenti effettuati dai formali titolari delle quote (nipoti non conviventi dei propositi), quand'anche accertato, sarebbe di per sé solo insufficiente a ritenere provata la riconducibilità della società in sequestro ai propositi, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici dell'assunzione da parte dei medesimi del ruolo di gestori o amministratori di fatto della "Tecno M.E.T.



S.r.l.”.

Sulla scorta di tali considerazioni, la proposta di confisca va rigettata.

La società “Energy Clima Service S.r.l.”.

La società in questione è stata costituita il 25.10.2011 con capitale sociale di € 10.000,00 sottoscritto dai soci MAZZOLA Giovanni (51%) e MAZZOLA Margherita (49%) – nipoti di Vincenzo, Gaetano e Salvatore Vito CAVALLOTTI, in quanto figli della sorella Benedetta – ed interamente versato tra il 31.10.2011 ed il 30.11.2011 (precisamente: € 2.500,00 all’atto della costituzione ed € 7.500,00 il 30.11.2011).

Con atto del 9.11.2011, MAZZOLA Giovanni cedeva alla sorella Margherita la propria quota di partecipazione, pari ad € 5.100,00, per un corrispettivo pari al valore nominale.

In data 29.2.2012, la socia unica MAZZOLA Margherita effettuava un versamento in conto capitale sociale per complessivi € 8.000,00.

Ciò posto, la mancata ricostruzione da parte del collegio peritale dei flussi finanziari del nucleo familiare di MAZZOLA Margherita – composto, secondo quanto rappresentato dai medesimi periti, dalla stessa, dal padre Salvatore e dalla madre CAVALLOTTI Benedetta – non consente di valutare la compatibilità dell’investimento per la costituzione del capitale sociale e per il successivo finanziamento di € 8.000,00 con le risorse disponibili.

Quanto alla situazione economica del nucleo familiare di MAZZOLA Giovanni, i dati esposti nel prospetto riportato dai periti nella relazione integrativa depositata il 16.1.2018 (rielaborati – rispetto a quelli indicati nella relazione del 7.8.2017 – alla luce dell’ulteriore documentazione fornita dal consulente tecnico di parte, rag. Giovanni Allotta) ¹⁸

18

NUCLEO FAMILIARE MAZZOLA GIOVANNI - ROMANO ROSSELLA RITA						
Anno	Mazzola Giovanni	Romano Rossella Rita	Consumi familiari	Investimenti Finanziamenti Rimborso finanziamenti Rimborso sinistri stradali	Totale	Progressivo
1997	13.659	8.535	-4.336		17.858	17.858
1998	7.465	- 15.891	-9.892		- 18.318	- 460
1999	15.140	9.407	-15.938	- 19.367	- 10.758	- 11.218

evidenziano, per il 2011, un saldo negativo di € 101.287,00.

Orbene, precisato che anche secondo la ricostruzione dei flussi finanziari contenuta nella relazione a firma del rag. Allotta depositata il 13.2.2018 (alla quale i periti non hanno dato alcun riscontro nel loro ultimo elaborato, depositato il 9.5.2018) il bilancio del nucleo familiare di MAZZOLA Giovanni presenta nel 2011 un valore negativo (seppure in misura inferiore rispetto a quella calcolata dal collegio peritale e pari ad € 76.444,00), deve rilevarsi che non sono emersi elementi ulteriori sintomatici dell'assunzione da parte dei propositi del ruolo di *domini* e finanziatori dell'attività oggetto della società intestata ai nipoti, non potendo ritenersi sufficiente a dimostrare la fittizia intestazione della "Energy Clima Service S.r.l." il mero dato dell'incompatibilità dell'investimento (invero modesto) effettuato per la costituzione della società con le entrate lecite del nucleo familiare di MAZZOLA Giovanni (trattandosi peraltro di soggetto rispetto al quale non opera la presunzione di indiretta disponibilità dei beni in capo al proposto di cui all'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 159/2011).

Ne consegue che la richiesta di confisca va rigettata.

La società "3 C Costruzioni S.r.l."

La "3 C Costruzioni S.r.l." è stata costituita il 4.5.2006 con capitale sociale di € 10.000,00 sottoscritto e versato (tra il 4 ed il 31.5.2006) da CAVALLOTTI Vito cl. '84 (90%), figlio del proposto CAVALLOTTI Salvatore Vito, e BOTTINO Francesco (10%), cugino di BOTTINO Concetta, moglie

2000	1.706	7.934	-19.531	- 4.132	- 14.023	- 25.241
2001	8.860		-19.002	- 1.283	- 11.425	- 36.666
2002	8.180	13.900	-20.472	4.648	6.256	- 30.410
2003	12.684		-22.015	- 7.432	- 16.763	- 47.173
2004	- 2.441		-23.645	- 1.732	- 27.818	- 74.991
2005	18.752		-22.783	- 1.732	- 5.763	- 80.754
2006	- 34.094		-24.474	- 9.693	- 68.261	- 149.015
2007	72.909	48.849	-22.879	- 4.470 700	95.109	- 53.906
2008	- 1.208	609	-23.491	- 5.282 2.965	- 26.407	- 80.313
2009	- 2.842	- 1.377	-21.759	- 4.482	- 30.460	- 110.773
2010	6.684	- 1.459	-21.446		- 16.221	- 126.994
2011	- 53.907	- 25.892	-21.488		- 101.287	- 228.281
2012	- 490	364	-19.978	7.000 - 199	- 13.303	- 241.284

del predetto CAVALLOTTI Salvatore Vito.

Secondo quanto rappresentato dai periti, i soci hanno effettuato interventi finanziari a titolo di anticipazioni per € 15.000,00 nel 2006, per € 58.000,00 nel 2007, per € 25.164,10 nel 2008 e per € 32.000,00 nel 2009; dalle scritture contabili risultano inoltre, sempre nel 2009, finanziamenti per complessivi € 46.000,00 effettuati da BOTTINO Concetta.

Ciò posto, dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale (sostanzialmente condivisa dalla difesa che, nella memoria depositata il 25.10.2018, ha indicato in complessivi € 39.652,00 i redditi lordi dichiarati da CAVALLOTTI Vito cl. '84 dal 2002 al 2006) risulta che, nel periodo in esame, le uniche entrate del nucleo familiare di CAVALLOTTI Vito cl. '84 (costituito a giugno del 2006, a seguito del matrimonio con D'AGOSTINO Biancamaria) sono costituite dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal predetto per i seguenti importi (al netto delle imposte): € 5.962,00 nel 2006, € 4.287,00 nel 2007, € 11.298,00 nel 2008, € 10.588,00 nel 2009, € 4.964,00 nel 2010.

In considerazione dell'entità assai modesta delle suindicate fonti di reddito - nemmeno adeguate a fare fronte alle ordinarie spese di mantenimento - gli investimenti effettuati nella "3C Costruzioni S.r.l." sono, in ciascuno degli anni di riferimento (dal 2006 al 2009), assolutamente sproporzionati rispetto alle risorse dichiarate.

Orbene, l'accertata incompatibilità tra le entrate ufficiali di CAVALLOTTI Vito cl. '84 e la partecipazione nella suindicata società, il rapporto di intima parentela tra il predetto ed il proposto CAVALLOTTI Salvatore Vito, la concomitante sperequazione degli esborsi rispetto alle disponibilità lecite di quest'ultimo ¹⁹ [comprehensive delle ulteriori entrate

19

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI SALVATORE VITO							
Anno	Cavallotti Salvatore Vito	Bottino Concetta	Cavallotti Vito cl. '84	Consumi familiari	Investimenti immobiliari	Totale	Progressivo
1999	- 1.997			- 13.615		- 15.612	- 15.612
2000	0			- 13.006		- 13.006	- 28.618
2001	0			- 15.517		- 15.517	- 44.135
2002	- 25		7.102	- 20.190	- 775	- 13.888	- 58.023
2003	0		364	- 23.326		- 22.962	- 80.985

31

documentate dal consulente tecnico di parte, costituite dalla donazione di € 128.000 fatta da BOTTINO Giuseppe e ROSSELLO Crocifissa in favore della figlia BOTTINO Concetta e delle somme elargite a CAVALLOTTI Salvatore Vito dai fratelli Gaetano (€ 5.000 il 26.7.2010 ed € 2.000 il 20.1.2011) e Giovanni (€ 10.000 il 28.8.2008)], il finanziamento per complessivi € 46.000,00 erogato nel 2009 da BOTTINO Concetta (moglie del proposto, formalmente estranea alla compagine societaria) in favore della società sono tutti elementi sintomatici dell'effettiva riconducibilità della stessa al proposto.

Deve tuttavia rilevarsi che dalla relazione dell'Amministratore giudiziario depositata in data 4.5.2016 risulta che la società in questione, già all'atto del sequestro, era inattiva e che non sono stati rinvenuti beni aziendali (cfr. anche decreto in data 9.11.2017, con cui il Tribunale ha disposto la messa in liquidazione della società).

Pertanto, trattandosi di attività commerciale non più esistente e priva di attivo liquidabile, va formalmente revocato il sequestro (in realtà mai eseguito) e rigettata la relativa richiesta di confisca.

La società "SI.CO.GE.D. S.r.l. semplificata".

La "SI.CO.GE.D. S.r.l. semplificata" è stata costituita il 10.10.2012 con capitale sociale di € 500,00 sottoscritto dall'unico socio (ed amministratore) D'AGOSTINO Giuseppe, cognato di CAVALLOTTI Vito cl. '84 (figlio del proposto CAVALLOTTI Salvatore Vito).

Anche la "SI.CO.GE.D. S.r.l. semplificata" (costituita il 10.10.2012) è risultata inattiva già all'atto del sequestro e priva di beni (cfr. decreto in data 9.11.2017, con cui il Tribunale ha disposto la messa in liquidazione della società, e relazione dell'Amministratore giudiziario depositata il

2004	0		4.944	- 19.552		- 14.608	- 95.593
2005	0		13.422	- 23.948	- 6.800	- 17.326	- 112.919
2006	16.813		- 8.269	- 19.157		- 10.613	- 123.532
2007	0			- 15.775		- 15.575	- 139.307
2008	15.717 10.000	- 10		- 15.273		10.434	- 128.873
2009	0	128.000		- 14.576		113.424	- 15.449
2010	1.736 5.000			- 13.518		- 6.782	- 22.231
2011	2.000			- 14.090		- 12.090	- 34.321
2012	0			- 13.671	- 240.000	- 253.671	- 287.992
2013	0			- 13.433	- 13.433	- 13.433	- 301.425

4.5.2016, ivi richiamata), con la conseguenza che la proposta di confisca va rigettata.

La società "Eureka C.M. S.r.l."

La "Eureka C.M. S.r.l." è stata costituita il 30.11.2009 con un capitale sociale di € 10.000,00, sottoscritto e versato in parti uguali da CAVALLOTTI Vito cl. '84 (figlio del proposto CAVALLOTTI Salvatore Vito) e da MICCICHE' Giovanni.

Nel corso dell'esercizio 2010, CAVALLOTTI Vito cl. 84 e MICCICHE' Giovanni hanno effettuato interventi finanziari nella società per importi pari, rispettivamente, ad € 14.050,00 e ad € 19.962,74.

Ciò posto, la mancata ricostruzione da parte del collegio peritale dei flussi finanziari del nucleo familiare di MICCICHE' Giovanni ²⁰ non consente di valutare nei confronti di costui la compatibilità dell'investimento per la costituzione del capitale sociale e per il successivo finanziamento con le risorse disponibili.

Quanto alla situazione economica del nucleo familiare di CAVALLOTTI Vito cl. '84, i saldi negativi registrati negli anni dal 2008 al 2010 (pari, rispettivamente, ad € 34.516,00, ad € 82.394,00 e ad € 9.571) ²¹ dimostrano l'indisponibilità di risorse compatibili con gli investimenti effettuati nella società in questione.

Va tuttavia considerato che dai dati riportati nella tabella a p. 8 della relazione integrativa depositata dai periti il 9.5.2018 ²² [comprese le ulteriori

²⁰ Nella relazione depositata il 7.8.2017, i periti, pur dando atto che MICCICHE' Giovanni risulta convivente con i genitori sino al 4.12.2013, non hanno ricostruito la situazione economica del nucleo familiare, ma si sono limitati ad indicare le entrate e le uscite relative al solo MICCICHE'.

²¹

Anno	Redditi	Consumi familiari	Investimenti e disinvestimenti mobiliari	Totale	Progressivo
2006	- 8.269	- 10.154		- 18.423	- 18.423
2007	- 47.913	- 24.765		- 72.678	- 91.101
2008	- 11.349	- 23.166		- 34.516	- 125.616
2009	- 69.512	- 16.382	3.500	- 82.394	- 208.010
2010	3.946	- 13.518		- 9.571	- 217.581
2011	24.600	- 11.231		13.369	- 204.212
2012	45.000	- 17.602		27.398	- 176.814

entrate documentate dal consulente tecnico di parte, costituite dalla donazione di € 128.000 fatta da BOTTINO Giuseppe e ROSSELLO Crocifissa in favore della figlia BOTTINO Concetta e delle somme elargite a CAVALLOTTI Salvatore Vito dai fratelli Gaetano (€ 5.000 il 26.7.2010 ed € 2.000 il 20.1.2011) e Giovanni (€ 10.000 il 28.8.2008)] risulta che il nucleo familiare di CAVALLOTTI Salvatore Vito (padre di CAVALLOTTI Vito cl. '84), nel 2009, presentava un risultato positivo di € 113.424,00, mentre il 2010 si chiudeva con un saldo negativo di 6.782,00 euro.

Pertanto, anche ipotizzando la riferibilità degli investimenti effettuati negli anni 2009 e 2010 al proposto, il *surplus* finanziario registrato nel 2009 e la misura assai modesta del disavanzo rilevato nel 2010 non consentono di ritenere provata la provenienza illecita delle risorse impiegate.

Ne consegue che la richiesta di confisca va rigettata.

La società “V.M.G. Costruzioni e Servizi S.r.l.”.

La società in questione – avente ad oggetto l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – è stata costituita il 24.7.2006 con un capitale sociale di € 10.500,00, sottoscritto e versato in parti uguali dai fratelli CAVALLOTTI Giuseppe cl. '84, CAVALLOTTI Margherita cl. '81 e CAVALLOTTI Vito cl. '79, nipoti dei proposti Vincenzo, Gaetano e

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI SALVATORE VITO							
Anno	Cavallotti Salvatore Vito	Bottino Concetta	Cavallotti Vito cl. '84	Consumi familiari	Investimenti immobiliari	Totale	Progressivo
1999	- 1.997			- 13.615		- 15.612	- 15.612
2000	0			- 13.006		- 13.006	- 28.618
2001	0			- 15.517		- 15.517	- 44.135
2002	- 25		7.102	- 20.190	- 775	- 13.888	- 58.023
2003	0		364	- 23.326		- 22.962	- 80.985
2004	0		4.944	- 19.552		- 14.608	- 95.593
2005	0		13.422	- 23.948	- 6.800	- 17.326	- 112.919
2006	16.813		- 8.269	- 19.157		- 10.613	- 123.532
2007	0			- 15.775		- 15.575	- 139.307
2008	15.717 10.000	- 10		- 15.273		10.434	- 128.873
2009	0	128.000		- 14.576		113.424	- 15.449
2010	1.736 5.000			- 13.518		- 6.782	- 22.231
2011	2.000			- 14.090		- 12.090	- 34.321
2012	0			- 13.671	- 240.000	- 253.671	- 287.992
2013	0			- 13.433	- 13.433	- 13.433	- 301.425

Salvatore Vito CAVALLOTTI (in quanto figli del fratello Salvatore cl. '57).

I soci hanno effettuato nelle casse della società interventi finanziari a titolo di anticipazioni per € 16.000,00 nel 2007 e per € 11.000,00 nel 2008.

Premesso che il collegio peritale non ha fornito alcuna indicazione in merito alla situazione economico-patrimoniale dei titolari delle quote della "V.M.G. Costruzioni e Servizi S.r.l.", deve comunque rilevarsi che il mero dato della sproporzione tra gli investimenti effettuati da costoro e le risorse disponibili, quand'anche accertato, sarebbe di per sé solo insufficiente a ritenere provata la riconducibilità della società in sequestro ai propositi, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici dell'assunzione da parte dei medesimi del ruolo di gestori o amministratori di fatto dell'attività formalmente intestata ai nipoti (trattandosi peraltro di soggetti rispetto ai quali non opera la presunzione di indiretta disponibilità dei beni di cui all'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 159/2011).

La società "PRO.RI.SON - Progettazione Rilievi e Sondaggi S.r.l."

La "PRO.RI.SON" è stata costituita il 10.7.2009 con capitale sociale di € 10.000,00 sottoscritto da CAVALLOTTI Davide cl. '91, CAVALLOTTI Pietro cl. '90, CAVALLOTTI Margherita cl. '85, CAVALLOTTI Vito cl. '82 (tutti figli del proposto CAVALLOTTI Gaetano) e ROSSELLO Vincenzina (moglie di CAVALLOTTI Gaetano) per € 2.000,00 ciascuno.

I predetti hanno versato il 25% del capitale sociale, pari ad € 2.500,00, in sede di costituzione ed hanno completato il versamento delle quote nel corso dell'esercizio 2012.

Nel 2009, i soci hanno effettuato versamenti nelle casse della società, a titolo di anticipazioni, per complessivi € 9.700,00.

Tanto premesso, il bilancio dei flussi finanziari del nucleo familiare di CAVALLOTTI Gaetano [composto dallo stesso, dalla moglie ROSSELLO Vincenzina e dai figli Vito cl. '82 (convivente fino al 2.8.2010), Margherita cl. '85, Pietro e Davide] elaborato dai periti nella relazione integrativa depositata il 16.1.2018 ²³ evidenzia, nel 2009, un saldo positivo di € 

2.897,00, tale quindi da giustificare l'investimento della complessiva somma di € 12.200,00 versata in tale anno per la costituzione del capitale della società e per i finanziamenti successivamente erogati.

Ne deriva che, anche ipotizzando la riferibilità dell'acquisto al proposto, non vi è prova della provenienza illecita delle risorse impiegate.

La richiesta di confisca va, pertanto, rigettata.

Impresa individuale CAVALLOTTI Salvatore Vito.

E' stato accertato che l'impresa individuale in questione (costituita il 28.5.2012), già all'atto del sequestro, non esercitava più alcuna attività economica e non possedeva alcun bene (cfr. decreto in data 9.11.11.2007, con cui il Tribunale ha disposto la messa in liquidazione dell'impresa, e relazione dell'Amministratore giudiziario depositata il 27.9.2017, ivi richiamata).

Trattandosi di attività commerciale priva in concreto di rilevanza economica, va formalmente revocato il sequestro (in realtà mai eseguito) e rigettata la relativa richiesta di confisca.

"Immobiliare Santa Teresa S.r.l."

La "Immobiliare Santa Teresa srl unico socio", è stata costituita il 16.11.2012 con un capitale sociale di € 10.000,00, sottoscritto interamente da CAVALLOTTI Salvatore Vito mediante conferimento dell'omonima azienda individuale esercente attività edile.

Il 14.12.2012 la società ha acquistato dalla "3C Costruzioni S.r.l." la nuda proprietà di due appartamenti ad uso civile abitazione siti in Ponte

ANNO	Cavallotti Gaetano	Cavallotti Margherita cl. '85	Cavallotti Pietro	Cavallotti Vito cl. '82	Rossello Vincenzina	Consumi	Investimenti	Totale	Totale progressivo
1999	0					- 13.615		- 13.615	- 13.615
2000	0					- 13.006		- 13.006	- 26.621
2001	11.935			0		- 18.901	- 8.780	- 15.746	- 42.367
2002	11.019			0		- 26.228		- 15.209	- 57.576
2003	1.666			34.211		- 30.415	- 12.000	- 6.538	- 64.114
2004	352			21.793		-29.628		- 7.193	- 71.596
2005	17.386			28.036		-28.261	- 14.000	- 3.161	- 68.435
2006	33.663			28.467	- 10.000	-31.500		20.630	- 47.805
2007	95.209	19.712		36.594	29.040	-32.663	- 1.600	146.292	98.487
2008	92.946	27.672		49.332	38.408	-34.116		174.242	272.729
2009	52.706	- 1.283	- 540	- 25.424	18.709	- 42.120		52.897	325.626
2010	47.400	11.691	4.923	27.914	8.959	- 41.961		58.925	384.551
2011	10.608	9.070	17.192		5.630	- 34.959		7.451	392.092

Buggianese (PT), via Albinatico n. 53, per l'importo complessivo di € 240.000,00. Com'è emerso dallo stesso atto di compravendita, il prezzo è stato regolato mediante il rilascio dei seguenti assegni bancari: n. 1001583243 di € 130.000,00 e n. 1001583244 di € 110.000,00 tratti dal conto corrente intrattenuto da CAVALLOTTI Salvatore Vito e dalla moglie BOTTINO Concetta presso l'istituto di credito "Unipol Banca Spa", filiale 169 di Palermo.

Ciò posto, dai dati riportati nella tabella a p. 8 della relazione depositata dai periti il 9.5.2018 ²⁴ [integrati con le ulteriori entrate documentate dal consulente tecnico di parte, costituite dalla donazione di € 128.000 fatta da BOTTINO Giuseppe e ROSSELLO Crocifissa in favore della figlia BOTTINO Concetta e delle somme elargite a CAVALLOTTI Salvatore Vito dai fratelli Gaetano (€ 5.000 il 26.7.2010 ed € 2.000 il 20.1.2011) e Giovanni (€ 10.000 il 28.8.2008)] risulta che, nel 2012, il nucleo familiare di CAVALLOTTI Salvatore Vito non ha dichiarato alcun reddito e che il saldo registrato in tale anno è negativo per € 253.671,00 (preceduto, nel 2011, da un *deficit* di € 34.321,00), con la conseguenza che deve senz'altro ritenersi privo di giustificazione l'acquisto della nuda proprietà dei suindicati due appartamenti.

Al fine di contrastare tale conclusione, il consulente tecnico di parte,

24

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI SALVATORE VITO							
Anno	Cavallotti Salvatore Vito	Bottino Concetta	Cavallotti Vito cl. '84	Consumi familiari	Investimenti immobiliari	Totale	Progressivo
1999	- 1.997			- 13.615		- 15.612	- 15.612
2000	0			- 13.006		- 13.006	- 28.618
2001	0			- 15.517		- 15.517	- 44.135
2002	- 25		7.102	- 20.190	- 775	- 13.888	- 58.023
2003	0		364	- 23.326		- 22.962	- 80.985
2004	0		4.944	- 19.552		- 14.608	- 95.593
2005	0		13.422	- 23.948	- 6.800	- 17.326	- 112.919
2006	16.813		- 8.269	- 19.157		- 10.613	- 123.532
2007	0			- 15.775		- 15.575	- 139.307
2008	15.717 10.000	- 10		- 15.273		10.434	- 128.873
2009	0	128.000		- 14.576		113.424	- 15.449
2010	1.736 5.000			- 13.518		- 6.782	- 22.231
2011	2.000			- 14.090		- 12.090	- 34.321
2012	0			- 13.671	- 240.000	- 253.671	- 287.992
2013	0			- 13.433	- 13.433	- 13.433	- 301.425

dr. Di Liberto, nella relazione depositata il 29.3.2018, ha sostenuto che gli assegni n. 1001583243 di € 130.000,00 e n. 1001583244 di € 110.000,00 non sono stati di fatto negoziati né quindi incassati, allegando copia di una lista *carnet* assegni emessa dalla “Unipol”, con annotazione manoscritta in cui si dà atto che gli assegni in questione “*allo stato attuale risultano a mano cliente bloccati per revoca ca*”.

Va tuttavia rilevato che l’annotazione in questione, in quanto priva di data e di firma leggibile, è del tutto inidonea a comprovare il mancato pagamento del prezzo pattuito nell’atto di compravendita. Né vi sono evidenze circa eventuali iniziative poste in essere dalla società venditrice a fronte del preteso inadempimento dell’acquirente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’investimento in questione appare incompatibile con le risorse lecite del nucleo familiare del proposto e, dunque, realizzato con provvista illecita.

Per quanto concerne il profilo relativo alla c.d. perimetrazione cronologica degli acquisti (ossia della correlazione temporale fra acquisto e manifestazione della pericolosità), tenuto conto della circostanza che la costituzione della “Immobiliare Santa Teresa S.r.l.” e l’acquisto delle suindicate unità immobiliari sono stati effettuati da CAVALLOTTI Salvatore Vito nel periodo in cui egli si trovava sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicatagli con il decreto emesso il 29.9.2011 nel procedimento n. 100/99 R.M.P.²⁵, si ritiene rispettato il requisito in questione.

Va, pertanto, accolta la proposta di confisca dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della “Immobiliare Santa Teresa S.r.l.”, con la precisazione che, con riferimento agli appartamenti siti in Ponte Buggianese (PT), via Albinatico n. 53, la misura ha ad oggetto la nuda proprietà acquistata con atto del 14.12.2012.

Lotti di terreno catastalmente identificati al NCT dei comune di Milazzo al fg. 7, p.lle 1260, 1261, 1262, 1263, ricompresi nel piano di lottizzazione denominato “Voile” di Milazzo, formalmente intestati a BENIGNO Giuseppe.

²⁵ Cfr. nota della Questura di Palermo del 13.7.2012, da cui risulta che, a tale data, la misura di prevenzione irrogata nei confronti di CAVALLOTTI Salvatore Vito era in corso di espiazione e che la scadenza era prevista il 24.10.2013.

Lotti di terreno catastalmente identificati al NCT dei comune di Milazzo al fg. 7, p.lle 1278, 1279, 1280, 1281, ricompresi nel piano di lottizzazione denominato "Voile" di Milazzo, formalmente intestati alla "A.T.S. S.r.l."

I lotti di terreno in questione sono stati acquistati da BENIGNO Giuseppe e dalla moglie PROFETA Caterina Maria con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 2.8.2010 per il prezzo di aggiudicazione complessivo di € 167.000,00, corrisposto con le seguenti modalità: due assegni circolari, rispettivamente di € 50.000,00 e di € 23.120,00, emessi dal "Banco di Sicilia", agenzia di Belmonte Mezzagno, il 13.7.2010 e tratti su un conto corrente intestato a BENIGNO Giuseppe ed un assegno circolare di € 83.500,00 dalla "Unipol", filiale di Milazzo tratto su un conto corrente intestato alla "Euro Impianti Plus S.r.l."

Sebbene l'avvenuto pagamento del 50% del corrispettivo con provvista fornita dalla "Euro Impianti Plus S.r.l.", valutato unitamente al *deficit* di € 193.506,00 registrato dal nucleo familiare di BENIGNO Giuseppe nel 2010 (secondo quanto risulta dal prospetto sperequativo elaborato dai periti nella perizia depositata il 7.8.2017 ²⁶), induca a ritenere l'acquisto

26

NUCLEO FAMILIARE BENIGNO-PROFETA						
Anno	Benigno Giuseppe	Profeta Caterina Maria Grazia	Consumi familiari	Investimenti e disinvestimenti immobiliari	Totale	Progressivo
1999	12.392	0	-18.921	- 930	-7.458	- 7.458
2000	18.145	0	-19.486	0	-1.341	- 8.799
2001	18.977	0	-19.002	0	-26	- 8.825
2002	21.996	0	-20.472	0	1.524	- 7.301
2003	28.837	0	-22.015	- 57.850	-51.028	- 58.328
2004	28.709	0	-21.653	- 4.325	2.731	- 55.597
2005	25.786	14.154	-20.842	0	19.098	- 36.499
2006	33.040	0	-21.114	- 31.309	-19.383	- 55.882
2007	43.866	0	-19.759	0	24.107	- 31.774
2008	45.917	0	-20.658	0	25.259	- 6.516
2009	17.766	6.529	-19.119	200	5.376	- 1.139
2010	22.786	17.276	-19.524	- 214.044	-193.506	-194.645
2011	12.590	13.209	-18.782	9.900	16.917	-177.728
2012	43.859	4.371	-16.433	200	31.997	-145.732
2013	1.670	12.583	-13.775	0	478	-145.253

imputabile – quantomeno *pro quota* – alla medesima società, tuttavia la già rilevata insussistenza dei presupposti della misura ablatoria con riguardo a quest'ultima impone il rigetto della richiesta di confisca dei lotti di terreno intestati a BENIGNO Giuseppe.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento ai lotti di terreno intestati alla “A.T.S. S.r.l.”. Ed invero, quand'anche potesse affermarsi, sulla scorta delle circostanze rappresentate dal proponente, la riconducibilità alla “Euro Impianti Plus S.r.l.” dell'acquisto formalmente effettuato dalla “A.T.S. S.r.l.” con atto del 17.6.2008, la ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti a disporre la confisca della “Euro Impianti” comporta che anche la richiesta di ablazione dei beni in questione debba essere rigettata.

SULLA PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA CON OBBLIGO DI SOGGIORNO DI CAVALLOTTI SALVATORE VITO.

Come sopra esposto, CAVALLOTTI Salvatore Vito è già stato ritenuto soggetto socialmente pericoloso da questo Tribunale che, con decreto emesso in data 29.9.2011 (depositato il 13.10.2011) – confermato dalla Corte di Appello di Palermo con decreto del 14.2.2014, definitivo il 12.11.2015 –, gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due.

La richiesta di nuova applicazione della misura di prevenzione personale avanzata nei confronti del predetto si fonda sulla ritenuta sussistenza di indizi del reato di cui all'art. 12 *quinquies* d.l. n. 306/1992, per avere fittiziamente attribuito a terzi soggetti (figli e nipoti) le quote delle società “3C Costruzioni S.r.l.”, “Tecno M.E.T. S.r.l.”, “Energy Clima Service S.r.l.” ed “EurekaCM S.r.l.”.

Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni già svolte in ordine alla ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti a ritenere provata la riconducibilità a CAVALLOTTI Salvatore Vito (ed ai fratelli Vincenzo e Gaetano) della Tecno M.E.T. S.r.l.” e della “Energy Clima Service S.r.l.”.

Per quanto concerne la “EurekaCM S.r.l.”, l'accertata indisponibilità da parte di CAVALLOTTI Vito cl. '84 di redditi compatibili con gli investimenti è circostanza di per sé sola inidonea a supportare univocamente,

ancorché a livello indiziario, l'addotta fittizia intestazione della medesima società, in assenza di ulteriori elementi sintomatici dell'assunzione da parte di CAVALLOTTI Salvatore Vito del ruolo di gestore o amministratore di fatto dell'attività formalmente intestata al figlio.

A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla "3C Costruzioni S.r.l.", poiché gli elementi sopra rappresentati - ossia, l'incompatibilità tra le entrate ufficiali di CAVALLOTTI Vito cl. '84 e gli investimenti effettuati nella società, il rapporto di intima parentela tra il predetto ed il proposto CAVALLOTTI Salvatore Vito, la concomitante sperequazione degli esborsi rispetto alle disponibilità lecite di quest'ultimo ²⁷, il finanziamento per complessivi € 46.000,00 erogato nel 2009 da BOTTINO Concetta (moglie del proposto, formalmente estranea alla compagine societaria) in favore della società - concorrono a delineare un quadro indiziario univocamente rappresentativo della effettiva titolarità in capo a CAVALLOTTI Salvatore Vito delle quote della "3C Costruzioni".

La finalità di elusione perseguita con la condotta di intestazione fittizia è poi resa evidente dalla considerazione che, con decreto emesso il 31.5.1999, il Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, aveva già disposto il sequestro di diversi beni riconducibili a CAVALLOTTI

27

NUCLEO FAMILIARE CAVALLOTTI SALVATORE VITO							
Anno	Cavallotti Salvatore Vito	Bottino Concetta	Cavallotti Vito cl. '84	Consumi familiari	Investimenti immobiliari	Totale	Progressivo
1999	- 1.997			- 13.615		- 15.612	- 15.612
2000	0			- 13.006		- 13.006	- 28.618
2001	0			- 15.517		- 15.517	- 44.135
2002	- 25		7.102	- 20.190	- 775	- 13.888	- 58.023
2003	0		364	- 23.326		- 22.962	- 80.985
2004	0		4.944	- 19.552		- 14.608	- 95.593
2005	0		13.422	- 23.948	- 6.800	- 17.326	- 112.919
2006	16.813		- 8.269	- 19.157		- 10.613	- 123.532
2007	0			- 15.775		- 15.575	- 139.307
2008	15.717 10.000	- 10		- 15.273		10.434	- 128.873
2009	0	128.000		- 14.576		113.424	- 15.449
2010	1.736 5.000			- 13.518		- 6.782	- 22.231
2011	2.000			- 14.090		- 12.090	- 34.321
2012	0			- 13.671	- 240.000	- 253.671	- 287.992
2013	0			- 13.433	- 13.433	- 13.433	- 301.425

Salvatore Vito (ed ai germani Vincenzo e Gaetano) nell'ambito del procedimento n. 100/99 R.M.P., conclusosi con il decreto applicativo della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e di quella patrimoniale della confisca del 29.9.2011.

Sebbene le surriferite risultanze consentano di qualificare il proposto quale soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 12 *quinquies*, d.l. n. 306/1992, il dato temporale (o meglio il divario fra la manifestazione della pericolosità ed il momento di applicazione della misura) assume rilevanza assorbente ai fini della presente decisione, alla luce del recente ed autorevole orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di doverosa verifica della perdurante pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura, anche nel caso di pericolosità "qualificata", dovendosi abbandonare logiche meramente presuntive (e di carattere assoluto) di permanenza della pericolosità (Cass., sez. un., n. 111/2017, rv. 271511; Cass., sez. I, n. 23641/2014, rv. 260104; Cass., sez. VI, n. 5267/16, rv. 266184).

Orbene, tenuto conto del tempo trascorso dall'ultima manifestazione di pericolosità (2006-2009), deve ritenersi che difetti il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, con la conseguenza che la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale va rigettata.

All'accoglimento, nei termini di cui sopra, della proposta avanzata il 25.11.2013 nei confronti di CAVALLOTTI Salvatore Vito, segue di diritto (*ex art. 7, co. 10 quinquies*, d.lgs. n. 159/2011) la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

Visti gli artt. 4 e ss., d.lgs. n. 159/2011,

RIGETTA

la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno avanzata nei confronti di CAVALLOTTI Salvatore Vito, come sopra generalizzato.

RIGETTA

la proposta di confisca dei beni già dissequestrati nel corso del procedimento e dei seguenti beni, per i quali dispone la revoca del sequestro e la restituzione (nella loro consistenza attuale) ai rispettivi

aventi diritto:

1. capitale sociale della "Euro Impianti Plus S.r.l.", con sede in Milazzo, c.da Barone corso Sicilia snc (partita IVA e C.F.: 05472240828) e relativo complesso dei beni aziendali, tra cui:
 - terreno sito in Milazzo, c.da Barone (in catasto terreni al fg. 12, p.lla 1205);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Barone (in catasto terreni al fg. 12, p.lla 2007);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Barone (in catasto terreni al fg. 12, p.lla 2008);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Barone (in catasto terreni al fg. 12, p.lla 385);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Barone (in catasto terreni al fg. 12, p.lla 1204);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Ciantro o San Paolino (in catasto terreni al fg. 7, p.lle 1236, 1237, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, e al fg. 7, p.lle 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Fondaco Pagliara (in catasto terreni al fg. 7, p.lle 1268 e 1248);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Fondaco Pagliara (in catasto terreni al fg. 7, p.lla 1254);
 - terreno sito in Milazzo, c.da Fondaco Pagliara (in catasto terreni al fg. 7, p.lle 1272 e 1273);
 - terreno sito in Milazzo (in catasto terreni al fg. 7, p.lla 1343);
 - appezzamenti di terreno siti in Milazzo (rispettivamente in catasto al fg. 7, p.lla 1347 e fg. 7, p.lla 1348);
 - appezzamento di terreno sito in Milazzo (in catasto al fg. 7, p.lla 1365).
- Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del sequestro disposto con decreto del 22.12.2011 (dep. il 23.12.2011) nonché la cancellazione della trascrizione effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina il 28.12.2011 ai nn. 38698/28595, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.

2. capitale sociale della “TECNO M.E.T. S.r.l.”, con sede a Lercara Friddi (Pa), piazza Abbate Romano n. 11 (partita IVA: 0557630820) e relativo complesso dei beni aziendali.
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.12.2013.
3. capitale sociale della “Energy Clima Service S.r.l.”, con sede a Belmonte Mezzagno (Pa), corso Aldo Moro n. 113 (partita IVA: 06050410825) e relativo complesso dei beni aziendali.
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.12.2013.
4. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “3C Costruzioni S.r.l.”, con sede in Belmonte Mezzagno (Pa), corso Aldo Moro n. 113 (partita IVA: 05513870823).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.12.2013.
5. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “SI.CO.GE.D. S.r.l. Semplicata”, con sede in Belmonte Mezzagno (Pa), corso Aldo Moro n. 113 (partita IVA: 06152840820).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.12.2013.
6. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “Eureka C.M. S.r.l.”, con sede in Belmonte Mezzagno (Pa), via John Kennedy n. 87 (partita IVA: 05863650825).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.12.2013.
7. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “V.M.G. Costruzioni e Servizi S.r.l.”, con sede a Palermo, via della Libertà n. 97, presso lo studio professionale Pancera (partita IVA: 05533110820).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.6.2014 (dep. il 6.6.2014).
8. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “PRO.RI. SON – Progettazione, Rilievi e Sondaggi S.r.l.”, con sede a Belmonte Mezzagno (Pa), via Carlo Marx n. 36 (partita IVA: 05836060821).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti

- beni in forza del decreto di sequestro del 4.6.2014 (dep. il 6.6.2014).
9. capitale sociale e complesso dei beni aziendali della “Ditta individuale CAVALLOTTI Salvatore Vito”, con sede a Belmonte Mezzagno (Pa), via Andrea Costa n. 4/c (partita IVA: 06120210825).
Dispone la cancellazione delle formalità iscritte in relazione ai detti beni in forza del decreto di sequestro del 4.6.2014 (dep. il 6.6.2014).
10. lotti di terreno catastalmente identificati al NCT del Comune di Milazzo al fg. 7, p.lle 1260, 1261, 1262, 1263, ricompresi nel piano di lottizzazione denominato “Voile” di Milazzo, formalmente intestati a BENIGNO Giuseppe.
Dispone, limitatamente ai beni in questione – la cancellazione della trascrizione effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina l’11.6.2014 ai nn. 12754/9756, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
11. lotti di terreno catastalmente identificati al NCT del Comune di Milazzo al fg. 7, p.lle 1278, 1279, 1280, 1281, ricompresi nel piano di lottizzazione denominato “Voile” di Milazzo, formalmente intestati alla “A.T.S. S.r.l.”, con sede in Milazzo (Me), via Feliciata n. 47/a (partita IVA: 02968460838).
Dispone, limitatamente ai beni in questione – la cancellazione della trascrizione effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina l’11.6.2014 ai nn. 12754/9756, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.

ORDINA

la confisca dei seguenti beni (e dei relativi frutti e/o il ricavato della relativa liquidazione):

1. intero capitale sociale della “Immobiliare Santa Teresa S.r.l.” – con sede a Belmonte Mezzagno (Pa), via Andrea Costa n. 4/c (partita IVA: 06162820820) – e relativo complesso dei beni aziendali, compresa la nuda proprietà degli appartamenti siti in Ponte Buggianese (PT), via Albinatico n. 53 (catastalmente identificati al fg. 4, p.lle 214, sub. 87 e 1133, sub. 1 e fg. 4, p.lle 214, sub. 88 e 1133, sub. 2) acquistata con atto del 14.12.2012.

CONDANNA

CAVALLOTTI Salvatore Vito al pagamento delle spese del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Amministratore giudiziario e all'A.N.B.S.C..

Così deciso in Palermo, il 3 maggio 2019

Il Giudice estensore



Il Presidente



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Misure di Prevenzione
Depositato in Cancelleria
Palermo, 06/05/2019

